

ALLEGATO A

STATUTO CONSORTILE

SOMMARIO

PARTE I
ORGANIZZAZIONE

CAPO I
Disposizioni generali - Finalità e compiti

SEZIONE I
Disposizioni generali

- Art. 1 Natura giuridica e sede
- Art. 2 Comprensorio
- Art. 3 Perimetro consortile

SEZIONE II
Finalità e compiti

- Art. 4 Finalità
- Art. 5 Compiti di vigilanza e intervento sul territorio.

CAPO II
Organi del consorzio - Procedure elettorali e di nomina

- Art. 6 Organi del consorzio

SEZIONE I
Il Consiglio dei delegati

- Art. **7** Costituzione
- Art. **8** Cause d'ineleggibilità

- Art. **9** Funzioni del consiglio dei delegati
- Art. **10** Convocazione
- Art. **11** Commissioni consiliari
- Art. **12** Diritti dei consiglieri

SEZIONE II

La deputazione amministrativa

- Art. **13** Composizione
- Art. **14** Funzioni della deputazione
- Art. **15** Provvedimenti d'urgenza
- Art. **16** Convocazione

SEZIONE III

Il Presidente del Consorzio e il Vicepresidente

- Art. **17** Funzioni del Presidente
- Art. **18** I Vicepresidenti nomina e funzioni

SEZIONE IV

Collegio dei revisori dei conti

- Art. **19** Costituzione e durata
- Art. **20** Funzioni e procedure
- Art. **21** Compenso

SEZIONE V

Disposizioni comuni agli organi

- Art. **22** Accettazione delle cariche
- Art. **23** Durata delle cariche

- Art. 24 Scadenza delle cariche
- Art. 25 Dimissioni dalla cariche
- Art. 26 Decadenza dalle cariche
- Art. 27 Vacanza dalle cariche
- Art. 28 Rimborso delle spese e indennità di carica

SEZIONE VI

Disposizioni procedurali degli organi collegiali

- Art. 29 Validità delle sedute
- Art. 30 Intervento alle sedute da parte di funzionari estranei
- Art. 31 Astensioni
- Art. 32 Votazioni
- Art. 33 Verbale delle sedute

SEZIONE VII

Forme di pubblicità

- Art. 34 Pubblicazione delle deliberazioni
- Art. 35 Visione e copia delle deliberazioni
- Art. 36 Ricorso contro le deliberazioni

CAPO III

Il corpo elettorale dei consorziati e il procedimento di voto

SEZIONE I

Il corpo elettorale dei consorziati

- Art. 37 Attribuzioni, costituzione, diritto di voto
- Art. 38 Regolamento elettorale
- Art. 39 Esercizio del diritto di voto

- Art. 40 Deleghe
Art. 41 Sezioni elettorali
Art. 42 Formazione e pubblicazione dell'elenco degli aventi diritto al voto
Art. 43 Reclamo contro la lista degli aventi diritto al voto

SEZIONE II

Procedimento elettorale

- Art. 44 Convocazione del corpo elettorale
Art. 45 Costituzione dei seggi
Art. 46 Scheda per la votazione e presentazione delle liste
Art. 47 Votazioni
Art. 48 Scrutinio
Art. 49 Validità ed efficacia delle votazioni
Art. 50 Verbali relativi alle operazioni elettorali - reclami
Art. 51 Rinuncia di qualcuno degli eletti

PARTE II

Forme di partecipazione

- Art. 52 Forme di partecipazione
Art. 53 Rapporti con i comuni

PARTE III

Direzione - Amministrazione

SEZIONE I

Struttura organizzativa

Art. 54 Direttore del consorzio – Nomina e funzioni

Art. 55 Regolamenti interni

SEZIONE II

Esercizio finanziario

Art. 56 Esercizio finanziario del consorzio

Art. 57 Bilancio di previsione

Art. 58 Conto consuntivo

SEZIONE III

Riparto della contribuzione

Art. 59 Piano di classifica e riparto

Art. 60 Ruoli

SEZIONE IV

Tesoreria

Art. 61 Servizio di tesoreria

Art. 62 Ordine di riscossione e mandati di pagamento

PARTE I

Organizzazione

CAPO I

Disposizioni generali - Finalità e compiti

SEZIONE I

Disposizioni generali

Art. 1

Natura giuridica e sede

1. Il Consorzio di bonifica del Padule di Fucecchio ridelimitato con deliberazione del Consiglio regionale della Toscana 3 giugno 1997, n. 174, persona giuridica pubblica ai sensi dell'articolo 862 del codice civile e dell'articolo 12 della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (**Norme in materia di bonifica**), è retto dal presente statuto.
2. Il consorzio ha sede nel comprensorio consortile.

Art. 2

Comprensorio

1. Il comprensorio del consorzio ha una superficie totale di Ha 56.980 che ricade nelle seguenti province e comuni:

Provincia di Firenze

Ha. 16.980

- Comune di Cerreto Guidi
- Comune di Fucecchio
- Comune di Vinci
- Comune di Capraia e Limite

Provincia di Pisa Ha. 4.240

- Comune di Castelfranco di Sotto
- Comune di Santa Croce s/Arno
- Comune di Santa Maria a Monte
- Comune di Calcinaia

Provincia di Lucca Ha. 4.670

- Comune di Altopascio
- Comune di Montecarlo
- Comune di Villa Basilica
- Comune di Capannori

Provincia di Prato Ha. 56

- Comune di Carmignano

Provincia di Pistoia Ha. 31.034

- Comune di Buggiano
- Comune di Chiesina Uzzanese
- Comune di Lamporecchio
- Comune di Larciano
- Comune di Marliana
- Comune di Massa e Cozzile
- Comune di Monsummano Terme
- Comune di Montecatini Terme
- Comune di Pescia
- Comune di Pieve a Nievole
- Comune di Piteglio

- Comune di Ponte Buggianese
- Comune di Serravalle Pistoiese
- Comune di Uzzano

Art. 3

Perimetro consortile

1. Il perimetro del comprensorio consorziale è quello identificato con deliberazione del Consiglio regionale della Toscana 15 **ottobre** 1996 n. 315 (**Delimitazione dei comprensori di bonifica e individuazione delle Province competenti - LR 34/94 art. 5 e art. 11**), come da cartografia allegata.

SEZIONE II

Finalità e Compiti

Art. 4

Finalità

1. Il **consorzio** espleta le funzioni ed i compiti che gli sono attribuiti dalla legge, e quelli che siano comunque necessari al conseguimento dei propri fini istituzionali allo scopo di realizzare e valorizzare il complesso degli interventi finalizzati alla difesa del suolo, alla regimazione delle acque, alla tutela dell'ambiente e delle sue risorse naturali.
2. Il **consorzio** provvede in particolare:
 - a) ad elaborare, sentiti gli enti competenti per territorio, le proposte del piano generale di bonifica nonché a contribuire alla

predisposizione dei programmi regionali di cui agli **articoli** 8, 10 e 33 della **I.r. 34/1994**;

b) alla progettazione e, su concessione della **provincia** e degli altri **enti pubblici**, all'esecuzione delle opere pubbliche idrauliche, irrigue, di bonifica, di difesa del suolo e di sistemazione idraulica, regimazione idrogeologica ed assetto del territorio, opere di recupero ambientale, derivazione, attingimento e adduzione di acqua per uso irriguo e plurimo, nonché opere di miglioramento fondiario di competenza statale o regionale nonché altre opere attinenti ai propri fini istituzionali, fatte salve le competenze della Regione secondo quanto previsto dall'**articolo** 12 lettera b) della **legge regionale** 11 dicembre 1998, n. 91 (**Norme per la difesa del suolo**);

c) alla prevenzione del rischio idraulico sui corsi d'acqua ricadenti nel comprensorio consortile mediante:

- 1) manutenzione ed esercizio delle opere classificate in bonifica, dei corsi d'acqua naturali, delle opere idrauliche di IIIa, IVa e Va categoria ad esclusione di quanto previsto dalla **legge regionale** 16 gennaio 2001, n. 1 che modifica l'**articolo** 14 della **I.r. 91/1998**;
- 2) azioni di monitoraggio ambientale mediante il costante rilevamento ed elaborazione dei dati meteorologici, pluviometrici, idrometrici e di qualità delle acque;
- 3) segnalazione delle calamità naturali e collaborazione con gli **enti competenti** per la definizione dei piani di protezione civile e loro attuazione;
- 4) azioni atte a ridurre i rischi idraulico- ambientali;
- 5) promozione di iniziative atte alla sensibilizzazione dei consorziati sui piani di protezione civile e loro attuazione;

- d) alla collaborazione con gli **enti territoriali**, **associazioni** ed **enti pubblici** o privati su problematiche inerenti l'utilizzo del territorio, anche mediante l'elaborazione in concessione di progetti, nonché dell'esecuzione e direzione dei lavori ed opere;
- e) alla progettazione ed all'esecuzione per incarico degli interessati delle opere di competenza privata di interesse comune a più fondi ovvero, nei casi di cui all'**articolo 42**, comma 3, della **I.r. 34/1994**, in sostituzione dei medesimi, nonché di quelle comunque necessarie a dare scolo alle acque affinché non sia recato pregiudizio allo scopo per il quale furono eseguite le opere pubbliche di bonifica;
- f) ad esercitare le funzioni di **consorzio idraulico** di difesa e di scolo ai sensi dell'**articolo 59** della **I.r.34/1994**;
- g) all'assistenza della proprietà consorziata per l'attuazione degli interventi di miglioramento fondiario;
- h) alla gestione dei canali demaniali di irrigazione ai sensi dell'**articolo 58**, della **I.r. 34/1994**, nonché alla gestione, salvaguardia ed utilizzazione delle risorse idriche ai sensi della legge **5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche)**;
- i) alla vigilanza e all'adempimento, da parte dei soggetti obbligati a norma delle leggi vigenti, delle direttive del piano regionale di bonifica;
- l) a svolgere, ai sensi e per gli effetti della vigente legislazione le funzioni attribuite in materia di opere idrauliche; ivi compresa la vigilanza sulle opere idrauliche e di bonifica, ai sensi del **regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie**) e **regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 Regolamento sulle**

bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) nonché il rilascio di concessioni, licenze e permessi ai sensi dell'**articolo 45** della **I.r. 34/1994**;

m) alla realizzazione di iniziative necessarie per la valorizzazione economica, agraria ed ambientale del comprensorio, alla progettazione, esecuzione e direzione dei lavori delle opere relative a tali iniziative;

n) alla formulazione di programmi di tutela nonché alla gestione e conservazione di aree di particolare pregio ambientale e riserve naturali ricadenti nel comprensorio consortile unitamente agli altri soggetti competenti.

o) a promuovere e rendere effettiva la partecipazione dei consorziati alla vita del consorzio, anche esaminando le proposte, istanze e petizioni dagli stessi presentate secondo le modalità indicate nella legge e nel presente statuto. A tale scopo sarà data massima attuazione, anche mediante l'adozione di opportuni strumenti regolamentari, alle disposizioni sulla trasparenza e partecipazione all'azione amministrativa previste nella legge 8 agosto 1990, n. 241 **(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)**.

L'amministrazione potrà, inoltre, procedere alla convocazione di assemblee di consorziati e/o loro associazioni al momento della presentazione del bilancio e del programma di attività dei lavori;

p) all'esercizio delle funzioni nelle materie sub delegate dagli enti;

q) a costituire **consorzi di secondo grado** ai sensi dell'**articolo 32** della **I.r. 34/1994**, promuovere iniziative culturali e di valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio consortile e collaborare con altri enti, istituzioni ed associazioni alla diffusione della conoscenza dell'attività

di bonifica, di tutela del territorio e dell'ambiente;

r) a proporre e realizzare in collaborazione con gli altri enti ed istituzioni competenti interventi di tutela, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico, archeologico ed ambientale costituito da antiche strutture e manufatti appartenenti alle sistemazioni idrauliche e irrigue presenti nel comprensorio.

Art. 5

Compiti di vigilanza e intervento sul territorio

1. Nell'espletamento dei compiti di vigilanza di cui alle lettere i) e l) **dell'articolo 4**, il consorzio:
 - a) informa la Regione Toscana, l'ente **delegato** e gli altri **enti pubblici** ricadenti nel comprensorio sull'attuazione del piano generale di bonifica;
 - b) ove gliene sia fatto obbligo dalla **provincia competente**, ai sensi della **I.r. 34/1994**, esegue a spese dei proprietari le opere di loro spettanza se siano decorsi inutilmente i termini assegnati o comunque risulti impossibile, per il tempo trascorso, l'esecuzione delle opere nei termini stabiliti.

CAPO II

Organi del consorzio – Procedure elettorali di nomina

Art. 6

Organi del consorzio

1. Sono organi del consorzio:

- a) il **consiglio dei delegati**;
 - b) la **deputazione amministrativa**;
 - c) il **presidente**;
 - d) il **collegio dei revisori dei conti**.
2. Gli **organi del consorzio** esercitano le funzioni e le competenze loro attribuite dalla legge e dal presente **statuto**.
 3. La struttura organizzativa del **consorzio** garantisce la separazione fra funzione di indirizzo e di gestione dell'**ente**.

SEZIONE I

Il consiglio dei delegati

Art. 7

Costituzione

1. Il **consiglio dei delegati** è costituito da **ventitre** componenti di cui **dodici (51 per cento)** eletti dai consorziati a termine degli articoli del successivo Capo III e **undici (49 per cento)** nominati dalla **provincia competente tra gli amministratori ed i consiglieri dei comuni rientranti anche parzialmente nell'ambito territoriale del comprensorio**.
2. Qualora il comprensorio ricada anche parzialmente nell'ambito di **comunità montane**, la **provincia competente** nomina almeno un rappresentante per ciascuna **comunità montana** interessata, designato dalla medesima tra i propri amministratori.

Art. 8

Cause di ineleggibilità

1. Premesso che possono essere eleggibili tutti i contribuenti in regola con i pagamenti consortili, anche se non cittadini italiani, non possono essere eletti quali delegati:
 - a) i minori, anche se emancipati, gli interdetti e gli inabilitati;
 - b) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
 - c) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici, per la durata dell'interdizione;
 - d) coloro che abbiano riportato condanne che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino ad un anno dopo la cessazione degli effetti del provvedimento;
 - e) i funzionari pubblici cui competono funzioni di vigilanza e tutela sull'amministrazione del **consorzio**;
 - f) i dipendenti del **consorzio**;
 - g) coloro che hanno il maneggio del denaro consorziale o, avendolo avuto, non hanno reso il conto della loro gestione;
 - h) coloro che hanno liti pendenti con il **consorzio**;
 - i) coloro che hanno in appalto lavori e forniture consorziali;
 - l) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il **consorzio**, si trovino legalmente in mora;
 - m) il **p**residente, gli scrutatori ed il **s**egretario del seggio elettorale.

2. Non possono essere contemporaneamente delegati gli ascendenti e discendenti, gli affini in linea retta, i fratelli ed i coniugi.

Art. 9

Funzioni del consiglio dei delegati

1. Spetta al consiglio:

- a) eleggere nel suo seno, nell'ordine e con distinte votazioni, il **presidente**, il **vice presidente** e gli altri sette componenti la **deputazione amministrativa** che, nel suo complesso, è composta da cinque membri (**51 per cento**) scelti tra i consiglieri eletti dai consorziati e da quattro membri (**49 per cento**) scelti tra quelli nominati dall'**ente delegato**.
- b) nominare i membri del **collegio dei revisori dei conti** di loro spettanza;
- c) deliberare la convocazione del corpo elettorale;
- d) deliberare lo **statuto** e le relative modificazioni;
- e) deliberare sui regolamenti e sulle norme per il funzionamento degli **organi** e dei servizi;
- f) approvare il **piano di organizzazione variabile**;
- g) deliberare sul piano generale di bonifica e sulle sue eventuali modifiche e variazioni;
- h) deliberare sui programmi di attività del **consorzio**;
- i) deliberare sui criteri relativi all'esecuzione e alla manutenzione delle opere obbligatorie di competenza privata o volontaria di miglioramento fondiario e sulle relative operazioni di finanziamento;

- l) deliberare sui criteri di classifica del comprensorio per il riparto degli oneri a carico della proprietà consorziata e approvare il perimetro di contribuenza ed il relativo piano di classifica;
- m) approvare il bilancio preventivo e la relativa relazione, nonché le variazioni agli stanziamenti che si rendessero necessarie in corso di esercizio;
- n) approvare il rendiconto consuntivo e la relativa relazione;
- o) provvedere all'acquisto, alla costituzione e all'alienazione di diritti reali;
- p) deliberare l'assunzione dei mutui garantiti da delegazioni sui contributi consorziali, salvo il disposto del successivo **articolo 14 lettera l)**;
- q) deliberare la partecipazione ad enti, società od associazioni, che comunque si presenti di interesse per il **consorzio**;
- r) deliberare sui criteri per le licenze e concessioni temporanee a terzi non consorziati;
- s) redigere, allo scadere del proprio mandato, una relazione tecnico-economica e finanziaria sull'attività svolta, da pubblicarsi nell'**albo** pretorio dei **comuni** ricadenti nel comprensorio consorziale almeno trenta giorni prima di quello fissato per la convocazione del corpo elettorale;
- t) nominare commissioni consiliari, di studio e speciali;
- v) pronunciarsi sugli argomenti sottoposti al suo esame dalla **deputazione amministrativa**;
- u) determinare la misura delle indennità e dei gettoni previsti a favore degli organi consortili;
- z) deliberare sulla ubicazione della sede legale e su eventuali altre sedi periferiche;

- w) deliberare sulle spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobili e alla fornitura di beni e servizi a carattere continuativo.

Art. 10

Convocazione

1. Il consiglio dei **d**elegati viene convocato dal **p**residente, previa deliberazione della **d**eputazione, non meno di tre volte all'anno.
2. Deve altresì essere convocato quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei delegati mediante lettera raccomandata con l'indicazione degli argomenti da trattare o su richiesta del collegio dei **r**evisori dei **c**onti ai sensi del successivo **articolo 20**.
3. Le riunioni del consiglio avranno luogo nella sede consorziale o in altra località scelta dalla **d**eputazione **a**mministrativa.
4. La convocazione deve esser fatta con lettera raccomandata spedita ai consiglieri almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.
5. In caso d'urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante telegramma, fonogramma o fax sino a tre giorni prima della data della riunione.
6. Almeno **q**uarantotto ore prima della riunione gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno saranno depositati presso la segreteria del **c**onsorzio, a disposizione dei delegati.
7. Il **p**residente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno, dandone comunicazione ai delegati almeno **v**entiquattro ore prima dell'adunanza. In questo caso, quando un terzo dei presenti lo

richieda, ogni deliberazione sui nuovi argomenti dovrà essere differita al giorno successivo.

Art. 11

Commissioni consiliari

1. Il **consiglio** svolge le funzioni che gli sono attribuite e può avvalersi di commissioni con funzioni esclusivamente consultive e conoscitive.
2. I membri delle commissioni nonché i relativi presidenti sono eletti dal **consiglio dei delegati** tra i propri componenti.
3. Ai lavori delle commissioni possono essere invitati esperti senza diritto di voto non facenti parte del **consiglio** nei termini e nei modi stabiliti dal regolamento.
4. I lavori delle commissioni sono validi quando è presente la maggioranza dei componenti.
5. L'organizzazione dei lavori delle commissioni è disciplinata da apposito regolamento approvato dal **consiglio dei delegati**.

Art. 12

Diritti dei consiglieri

1. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento delle loro funzioni. Possono, inoltre, proporre interrogazioni ed istanze al **presidente** nei termini e nei modi previsti **al** comma 2.
2. Un apposito regolamento, predisposto e approvato dal **consiglio dei delegati** con la maggioranza dei componenti, disciplina

l'organizzazione dei lavori del consiglio nonché delle commissioni consiliari ed i diritti dei consiglieri secondo le norme di legge e del presente statuto.

SEZIONE II

La deputazione amministrativa

Art. 13

Composizione

1. La **d**eputazione **a**mmministrativa è composta dal **p**residente del **c**onsorzio, dal **v**ice **p**residente e da altri sette membri eletti ai termini dell'**a**rticolo **9** lettera a) del presente **s**tatuto.

Art. 14

Funzioni della deputazione amministrativa

1. Spetta alla **d**eputazione:

- a) deliberare la convocazione e l'ordine del giorno del **c**onsiglio dei **d**elegati;
- b) approvare la lista degli aventi diritto al voto;
- c) nominare i componenti dei seggi elettorali e determinare i relativi compensi;
- d) deliberare di stare o resistere in giudizio davanti all'autorità giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale, nonché sulle eventuali transazioni;

- e) predisporre i regolamenti, le norme per il funzionamento degli **organi** e dei servizi da sottoporre all'approvazione del **consiglio** dei **delegati**;
- f) predisporre il **piano di organizzazione** **variabile** del personale da sottoporre all'approvazione del **consiglio** dei **delegati**;
- g) provvedere all'assunzione e alla risoluzione dei rapporti di lavoro del personale dipendente;
- h) deliberare la nomina e la sostituzione del **direttore** del **consorzio**;
- i) predisporre il bilancio preventivo ed eventuali variazioni, il conto consuntivo e le relative relazioni, che dovranno altresì illustrare l'attività consortile, da sottoporre all'approvazione del **consiglio** da inviare nei termini previsti dal **regolamento** di cui all'**articolo 12** del presente **statuto**;
- j) deliberare sui servizi di tesoreria e cassa;
- k) deliberare sui ruoli di contribuenza sulla base del piano di classifica e del bilancio preventivo approvati dal **consiglio**;
- l) deliberare sui finanziamenti provvisori e sulla costituzione in pegno o cessione in garanzia di crediti, nonché sull'assunzione di mutui garantiti da delegazioni consorziali per la copertura della quota di costo delle opere pubbliche a carico della proprietà;
- m) determinare i criteri per l'affidamento dei lavori e/o forniture per l'espletamento dei servizi;
- n) deliberare sull'affidamento dei lavori, delle forniture, sugli acquisti e le alienazioni di beni mobili, sulle locazioni e conduzioni, nonché sulle concessioni in godimento temporaneo di beni immobili;
- o) sovrintendere alla regolare conservazione e manutenzione delle opere e dei beni consorziali;

- p) sovrintendere alla regolare conservazione e all'aggiornamento del catasto consorziale e al censimento degli scarichi;
- q) deliberare sui reclami proposti avverso le operazioni elettorali e proclamare i risultati delle votazioni e i nominativi degli eletti;
- r) attuare il piano generale di bonifica;
- s) approvare i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, le varianti che comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato, il certificato di collaudo o di regolare esecuzione;
- t) approvare gli accordi integrativi aziendali;
- u) deliberare **sulle convenzioni** con le **autorità** di ambito **ottimale** e con i **comuni** ai sensi dell'**articolo 16** della **I.r. 34/1994**;
- v) provvedere e deliberare nelle materie che non siano espressamente attribuite alla competenza di altri organi consorziali sempreché non ritenga di sottoporle all'esame del **consiglio dei delegati** dandone notizia al **consiglio** stesso nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 15

Provvedimenti d'urgenza

1. In caso di urgenza tale da non consentire la convocazione del **consiglio dei delegati**, la **deputazione** delibera sulle materie di competenza del **consiglio** stesso. Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica del **consiglio** nell'adunanza immediatamente successiva e comunque non oltre trenta giorni dalla data del provvedimento.

Art. 16

Convocazione

1. La **d**eputazione viene convocata su iniziativa del **p**residente. Deve altresì essere convocata quando un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta con l'indicazione degli argomenti da trattare.
2. Le riunioni della **d**eputazione hanno luogo, di norma, nella sede consorziale.
3. La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata spedita ai deputati almeno quattro giorni prima di quello fissato per la seduta, salvo altre modalità stabilite dalla **d**eputazione amministrativa con apposito atto. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.
4. In caso d'urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante telegramma, fonogramma o fax non meno di due giorni prima della data della riunione.
5. Il **p**residente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno dandone comunicazione ai **d**eputati almeno **ventiquattro** ore prima dell'adunanza.
6. Gli atti relativi agli argomenti da trattare saranno depositati presso la segreteria del **c**onsorzio a disposizione dei **d**eputati, almeno un giorno prima dell'adunanza.

SEZIONE III

Il Presidente del consorzio e il Vicepresidente

Art. 17

Funzioni del presidente

1. Il **p**residente ha la legale rappresentanza del **c**onsorzio, sovrintende all'**a**mmministrazione consortile e assicura l'osservanza delle norme di legge, di regolamento e di **s**tatuto.

In particolare:

- a) presiede il **c**onsiglio dei **d**elegati e la **d**eputazione **a**mmministrativa;
- b) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli **o**rgani **c**onsorziali;
- c) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi e in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere di urgenza sottoponendoli alla ratifica della **d**eputazione **a**mmministrativa;
- d) **denuncia le infrazioni alle norme di polizia idraulica e di bonifica rilevate dal consorzio nell'esercizio delle sue funzioni;**
- e) in caso di calamità o di urgenza, su proposta del **d**irettore, con atto proprio, da sottoporsi a ratifica della **d**eputazione **a**mmministrativa:
 - 1) autorizza l'esecuzione dei lavori dichiarati di somma urgenza;
 - 2) approva l'elenco delle opere dichiarate danneggiate e degli elaborati progettuali predisposti;
 - 3) trasmette all'**e**nte **d**elegato l'elenco e gli elaborati di cui sopra entro dieci giorni dal verificarsi della calamità;
- f) può affidare ai componenti la **d**eputazione specifiche deleghe attinenti l'attività dell'**e**nte;
- g) firma i protocolli d'intesa e gli accordi di programma.

Art. 18

Funzioni del vice presidente

1. Il **v**ice **p**residente sostituisce il **p**residente in caso di assenza o

d'impedimento e lo coadiuva nell'espletamento delle sue funzioni.

SEZIONE IV

Collegio dei revisori dei conti

Art. 19

Costituzione e durata

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo e uno supplente nominati dalla **provincia** competente fra gli iscritti nell'elenco ufficiale dei **revisori contabili**. Gli altri membri sono nominati dal **consiglio dei delegati** entro la terza riunione che il nuovo Consiglio eletto terrà. I componenti il **collegio dei revisori dei conti** devono essere iscritti nell'elenco **ufficiale dei revisori contabili**.
2. Al membro effettivo nominato dalla **provincia** competente è affidata la **presidenza del collegio**.
3. Sono cause di ineleggibilità e di decadenza dalla carica di **revisore dei conti** quelle indicate nel precedente **articolo 8** del presente **statuto** nonché la cancellazione o la sospensione dal **registro dei revisori dei conti**.
4. Non possono inoltre essere eletti **revisori** i componenti il **consiglio dei delegati** ed i dipendenti del **consorzio**, nonché i loro parenti ed affini entro il quarto grado.
5. Il **revisore** che, senza giustificato motivo, manchi a due riunioni consecutive del **collegio**, decade dalla carica.
6. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, il **consiglio dei delegati** o l'ente delegato provvedono con le modalità di cui ai commi

precedenti alla sostituzione dei revisori effettivi e supplenti entro tre mesi dalla vacanza. I revisori così nominati decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

7. Revisori supplenti con precedenza al più anziano di età sostituiscono gli effettivi che cessano dalla carica, nelle more della emanazione del provvedimento d'integrazione.
8. I componenti del collegio durano in carica cinque anni ed al massimo fino alla durata del consiglio in carica e comunque fino alla nomina dei nuovi revisori come previsto al **precedente comma 6** e sono rieleggibili.

Art. 20

Funzioni e procedure

1. Il collegio dei revisori dei conti:

- a) esamina il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e le eventuali variazioni di bilancio predisponendo le relative relazioni illustrative;
- b) vigila sulla regolare tenuta della contabilità del consorzio e ne riferisce trimestralmente al presidente e agli organi collegiali del consorzio;
- c) verifica trimestralmente la legittimità delle deliberazioni consortili non sottoposte a controllo da parte della provincia competente, presentando eventuali rilievi ed osservazioni agli organi consortili;
- d) presenta annualmente alla provincia competente una relazione sulla gestione finanziaria del consorzio nonché sui risultati di cui alla lettera c);
- e) predispone, su richiesta dell'amministrazione, pareri preventivi su argomenti di loro spettanza.

2. I membri del collegio dei revisori dei conti possono assistere alle sedute del consiglio dei delegati e della deputazione amministrativa.

3. I revisori dei conti possono, in qualsiasi momento, procedere, anche

individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo, dandone successiva immediata comunicazione scritta al **p**residente del **collegio**.

4. Delle riunioni del **collegio** dei **revisori** viene redatto verbale che deve essere trascritto in apposito registro con la sottoscrizione di tutti i presenti.
5. Il **collegio** delibera a maggioranza. I dissenzienti hanno diritto a far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
6. Qualora il **collegio** dei **revisori** accerti gravi irregolarità, dovrà chiedere alla **d**eputazione **amministrativa** l'immediata convocazione del **consiglio** dei **d**elegati.

Art. 21

Compenso

1. Ai **revisori** dei **conti** effettivi viene corrisposto un compenso annuo da determinarsi con deliberazioni del **consiglio** dei **d**elegati all'atto della nomina.

SEZIONE V

Disposizioni comuni agli organi

Art. 22

Accettazione delle cariche

1. L'elezione e/o la nomina si perfeziona con l'accettazione, che dovrà essere comunicata dall'interessato con lettera entro otto giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del **consorzio**.
2. La comunicazione dovrà essere inviata a tutti coloro che sono stati eletti e/o nominati alle cariche consorziali, con raccomandata con ricevuta di ritorno entro tre giorni dalla data di proclamazione o della

votazione, a seconda si tratti di elezione a delegato od alle altre cariche consorziali, salvo accettazione esplicita resa dall'interessato nella medesima seduta e trascritta a verbale.

3. In difetto di accettazione entro i termini indicati, colui che è stato eletto viene considerato rinunciatario ed al suo posto subentra chi ha ottenuto il numero di voti preferenziali immediatamente inferiore all'interno della lista e/o sezione di appartenenza, mentre per colui che è stato nominato da parte dell'ente delegato, si procede ad una nuova nomina.
4. Anche in tale ipotesi si applicano i commi primo e secondo del presente articolo ed il termine di cui al secondo comma decorre, rispettivamente, dalla data di proclamazione integrativa di cui all'**articolo 51** o dalla data di scadenza del termine per l'accettazione.
5. Qualora la sostituzione del rinunciatario non risulti possibile e nei casi diversi da quello della mancata accettazione, valgono le norme del successivo **articolo 27**.

Art. 23

Durata delle cariche

1. Gli organi del **consorzio** restano in carica cinque anni e sono rieleggibili. I subentranti decadono insieme con quelli già in carica all'atto della loro nomina.

Art. 24

Scadenza delle cariche

1. I componenti del **consiglio dei delegati** entrano in carica all'atto della formalizzazione dell'accettazione della propria nomina.

2. Il **p**residente, il **v**ice **p**residente e gli altri componenti la **d**eputazione **a**mmministrativa entrano in carica all'atto dell'accettazione di cui all'**a**rticolo **22**.
3. Le elezioni devono tenersi da tre mesi a un mese prima della scadenza degli **o**rgani.
4. Qualora le nuove cariche non siano state elette o non siano ancora intervenute le accettazioni di cui all'**a**rticolo **22**, gli **o**rgani cessati per scadenza del termine rimangono investiti della gestione interinale del **c**onsorzio, con facoltà di compiere solamente atti di ordinaria amministrazione e comunque non oltre i **q**uantacinque giorni dalla scadenza degli organi.

Art. 25

Dimissioni dalle cariche

1. Le dimissioni devono essere rassegnate con lettera raccomandata diretta al **c**onsorzio.
2. Le dimissioni hanno efficacia dal momento in cui è intervenuta l'accettazione da parte dell'**o**rgano di appartenenza o di nomina.

Art. 26

Decadenza dalle cariche

1. La decadenza dalle cariche si verifica quando, successivamente alla nomina, sopravvenga una causa di ineleggibilità di cui all'**a**rticolo **8** del presente statuto.
2. Decadono parimenti coloro che senza giustificato motivo non partecipino tre volte consecutive alle riunioni del **c**onsiglio o della

- deputazione**, nonché coloro i quali non ottemperino all'obbligo previsto dal successivo **articolo 31**.
3. La decadenza è pronunciata con effetto immediato dal **consiglio dei delegati**, previa comunicazione dei motivi all'interessato.
 4. La cessazione della qualità di rappresentante, di cui al successivo **articolo 37**, produce la perdita della carica di delegato.
 5. La cessazione della carica di delegato comporta la perdita delle altre cariche consorziali.
 6. I delegati eletti che per qualsiasi motivo cessino dalla carica vengono sostituiti dal primo dei candidati non eletti nella medesima lista.
 7. Alla sostituzione dei delegati nominati dall'ente delegato provvede l'ente stesso.

Art. 27

Vacanza dalle cariche

1. Quando il **presidente**, il **vice presidente** od alcuno dei **deputati** cessano dalla carica, per qualsiasi motivo, deve essere convocato entro un mese il **consiglio dei delegati** per provvedere alla loro sostituzione.
2. Qualora non sia possibile procedere alla sostituzione dei delegati eletti che cessino dalla carica, il **consiglio** continua ad esercitare le proprie funzioni con i membri rimasti in carica.
3. Qualora il numero dei **delegati** eletti rimasti in carica siano inferiori a due terzi del numero previsto dallo **statuto**, l'**amministrazione** dovrà convocare entro tre mesi il corpo elettorale per la sostituzione dell'intero **consiglio**.

Art. 28

Rimborso delle spese e indennità di carica

1. Ai componenti gli organi consorziali spetta il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del loro ufficio, nonché un'indennità o un gettone di presenza, nelle forme e con le modalità da stabilire dal consiglio dei delegati con apposita deliberazione.
2. Al presidente ed al vice presidente, oltre al rimborso delle spese sostenute come sopra determinato, viene corrisposto un compenso mensile fisso da determinarsi dal consiglio dei delegati.

SEZIONE VI

Disposizioni procedurali degli organi collegiali

Art. 29

Validità delle sedute

1. Le sedute del consiglio dei delegati, di norma, sono pubbliche e sono valide con la presenza della maggioranza dei delegati in carica.
2. Il consiglio dei delegati, in assenza del presidente e del vice presidente, elegge uno dei suoi componenti alla presidenza della seduta.
3. Le sedute della deputazione amministrativa sono valide con la maggioranza dei componenti, fra cui il presidente o il vice presidente.

Art. 30

Intervento alle sedute da parte di funzionari estranei

1. L'amministrazione può chiamare ad assistere alle riunioni degli organi funzionari del consorzio od estranei, perché forniscano chiarimenti su determinati problemi.

Art. 31

Astensioni

1. Il consigliere od il deputato che in merito all'oggetto di una determinata deliberazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello del consorzio, deve darne notizia agli altri consiglieri o deputati ed astenersi dal partecipare alla deliberazione.
2. Nell'ipotesi in cui la deliberazione sia stata assunta con il voto determinante del consigliere o del deputato in conflitto di interessi, si avrà la decadenza di quest'ultimo da tutte le cariche consortili, ferma restando la sua eventuale responsabilità per danni.

Art. 32

Votazioni

1. Di regola le votazioni sono palesi. Avvengono a scrutinio segreto qualora concernano persone ovvero un terzo dei presenti ne faccia richiesta.
2. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza dei voti dei presenti ad eccezione dell'approvazione o modifica dello statuto

- consortile per il quale è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti in carica.
3. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del **p**residente.
 4. Sono nulle le votazioni palesi quando il numero degli astenuti sia superiore a quello dei voti espressi e sono altresì nulle le votazioni a scrutinio segreto quando il numero delle schede bianche sia superiore a quello delle schede con espresso il voto.
 5. In ambedue i casi si potrà procedere ad ulteriori due votazioni nel caso che la situazione risulti invariata si potrà procedere ad una terza votazione, il cui esito sarà valido qualunque sia rispettivamente il numero degli astenuti o delle schede bianche.
 6. Gli astenuti ai sensi dell'**articolo 31** non vengono considerati né ai fini della determinazione del numero dei presenti, né ai fini del computo dei voti.

Art. 33

Verbale delle sedute

1. Per ogni adunanza viene redatto un verbale, il quale dovrà contenere:
 - a)** la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza;
 - b)** la data di invio degli avvisi di convocazione;
 - c)** le generalità degli intervenuti, degli assenti giustificati e di quelli ingiustificati;
 - d)** gli argomenti iscritti all'ordine del giorno e un breve riassunto della discussione;
 - e)** le dichiarazioni di coloro che hanno partecipato alla discussione e, in quella sede, abbiano fatto richiesta di essere inseriti a verbale;
 - f)** le deliberazioni adottate, distintamente per ciascun argomento;
 - g)** l'ora in cui viene chiusa la riunione.

2. I verbali sono firmati dal **p**residente, dal **d**irettore, dal verbalizzante nonché dagli eventuali scrutatori.

SEZIONE VII

Forme di pubblicità

Art. 34

Pubblicazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni degli organi consorziali sono pubblicate, pena nullità, entro sette giorni dall'adozione mediante affissione per cinque giorni consecutivi all'**al**bo del **c**onsorzio.
2. Le deliberazioni non soggette al controllo dell'**e**nte **d**elegato diventano esecutive trascorso il termine di affissione.
3. L'omessa pubblicazione rende inefficace l'atto.
4. Le deliberazioni di cui sia dichiarata l'urgenza sono pubblicate nel giorno immediatamente successivo all'approvazione. In caso di urgenza le delibere sono dichiarate immediatamente esecutive.

Art. 35

Visione e copia delle deliberazioni

1. Gli interessati possono prendere visione del testo delle deliberazioni degli organi consorziali e farsi rilasciare, previo pagamento delle relative spese, copia delle medesime, con le modalità previste dalla **L.** 241/1990 e successive modificazioni.

Art. 36

Ricorso contro le deliberazioni

1. Contro le deliberazioni gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'organo che le ha emanate entro dieci giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione.
2. L'atto di opposizione è esaminato nella prima seduta dell'organo competente ed è deciso con motivata deliberazione da comunicarsi al ricorrente a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. Contro le deliberazioni non soggette a controllo è ammesso ricorso all'ente delegato da parte di qualsiasi consorziato nei trenta giorni successivi all'avvenuta pubblicazione dell'atto, esclusivamente per il contrasto dell'atto medesimo con la normativa vigente ovvero con le disposizioni statutarie.
4. Il ricorso non sospende l'esecutorietà della deliberazione consortile impugnata.

CAPO III

Il corpo elettorale dei consorziati e il procedimento di voto

SEZIONE I

Il corpo elettorale dei consorziati

Art. 37

Attribuzioni, costituzione, diritto di voto

1. Il corpo elettorale è **costituito** da tutti i consorziati **proprietari di immobili compresi nel perimetro di contribuzione ed iscritti nel catasto consortile e dai soggetti di cui all'articolo 15, comma 6 della l.r. 34/1994**

2. Sono consorziati i proprietari di immobili (terreni e fabbricati) rientranti nel perimetro di contribuenza ai sensi del secondo e terzo comma dell'**articolo 15** della **I.r. 34/1994**.
3. Hanno diritto al voto i soggetti di cui al primo comma che abbiano compiuto i diciotto anni di età, godano dei diritti civili **e paghino il contributo consortile**.
4. Per le persone giuridiche e per le società di persone, per i minori e gli interdetti, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti; per i falliti ed i sottoposti all'amministrazione giudiziaria, dal curatore o dall'amministratore.
5. Sono iscritti, a richiesta, solidalmente con i proprietari, nel catasto consortile e nei ruoli di contribuenza, i titolari di diritti reali nonché gli affittuari e i conduttori degli immobili che, per obbligo derivante da norma di legge o da contratto, siano tenuti a pagare i contributi consortili. Nel caso in cui tale obbligo concerne la totalità dei contributi consortili sono iscritti, a loro richiesta, nel catasto consortile unitamente ai proprietari ed in luogo di questi nei ruoli di contribuenza.
6. Unica attribuzione del corpo elettorale è quella di eleggere i membri del **consiglio dei delegati** la cui nomina è di competenza dei consorziati ai sensi dell'**articolo 7** del presente **statuto**.
7. Ogni contribuente ha diritto ad un voto, nel caso di iscrizione solidale di più nominativi nel ruolo di contribuenza per lo stesso immobile gli iscritti avranno diritto ad un solo voto e potranno esercitarlo per mandato conferito ad uno solo degli iscritti.
8. In caso di comunione, il diritto di voto è esercitato da uno dei partecipanti alla comunione stessa, al quale potrà essere conferita

rappresentanza dai titolari della maggioranza delle quote computandosi anche la quota del rappresentante.

9. La rappresentanza di cui al precedente comma deve essere conferita con atto scritto autenticato nelle forme di legge compresa l'autocertificazione.
10. In mancanza di mandato si considera quale rappresentante della comunione il possessore della maggiore quota (o in alternativa il primo intestatario della corrispondente partita catastale risultante dai registri del consorzio).
11. Qualora il nominativo del primo intestatario figuri partecipante a più comunioni, viene considerato rappresentante della partita catastale gravata da maggior contributo, mentre per le restanti partite viene individuato, salvo presentazione di delega, il secondo intestatario.

Art. 38

Regolamento elettorale

1. Tutte le attività relative alle elezioni consortili quali: la dislocazione dei seggi, le procedure per la presentazione dei titoli di legittimazione, le norme per la costituzione dei seggi, le modalità per la scelta dei **presidenti** dei seggi e degli scrutatori **saranno disciplinate** da apposito **regolamento elettorale** approvato dal consiglio dei **delegati**.

Art. 39

Esercizio del diritto di voto

1. L'iscrizione nell'elenco degli aventi diritto al voto costituisce il titolo

per l'esercizio del diritto stesso.

Art. 40

Deleghe

1. Ogni iscritto nell'elenco degli aventi diritto al voto ha diritto ad un voto.
2. Ogni avente diritto al voto può delegare per l'esercizio di voto un altro avente diritto iscritto nella medesima sezione e nel medesimo seggio elettorale, ma non è ammesso il cumulo di più di due deleghe; i coltivatori diretti possono delegare anche i familiari conviventi.
3. La delega deve essere conferita nei termini e nei modi previsti dalla legge compresa l'autocertificazione e dovrà essere presentata al **p**residente del seggio elettorale.
4. Non possono essere conferite deleghe ai componenti degli **o**rgani di cui all'**a**rticolo 6, nonché ai dipendenti del **c**onsorzio.

Art. 41

Sezioni elettorali

1. I membri elettivi del **c**onsiglio dei **d**elegati sono eletti tra gli aventi diritto al voto con votazione pro-capite.
2. Al fine dell'elezione, gli aventi diritto al voto sono suddivisi in tre sezioni.
3. Ogni sezione elettorale ha diritto di eleggere quattro delegati. Il totale dei delegati eletti dai consorziati è quindi di dodici.
4. Per formare le tre sezioni elettorali, gli aventi diritto al voto vengono ordinati per carico contributivo crescente ed a parità di carico in

ordine alfabetico. Ai fini della determinazione del carico contributivo vengono considerati tutti i contributi dovuti da ciascuna ditta consorziata in ragione delle proprietà di immobili sia agricoli che extragricoli. L'elenco dei consorziati, così ordinato, viene successivamente suddiviso nelle tre sezioni elettorali, ciascuna rappresentante 1/3 del carico contributivo globale. La prima sezione elettorale è composta dai consorziati che vanno dalla ditta con il più basso carico contributivo alla ditta il cui carico contributivo determina, per difetto, il primo terzo del carico contributivo totale. La seconda sezione elettorale comprende i consorziati che vanno dalla ditta successiva all'ultima attribuita alla prima sezione, fino a quella ditta il cui carico determina, per difetto, il secondo terzo del carico contributivo totale. La terza sezione elettorale comprende i restanti consorziati, a partire dalla ditta successiva all'ultima della seconda sezione.

5. L'elezione del consiglio dei delegati si svolge separatamente e contemporaneamente sezione per sezione, su presentazione di liste concorrenti di candidati compresi nell'elenco degli aventi diritto al voto delle rispettive sezioni.
6. Ogni lista deve comprendere sei candidati.
7. Ogni lista, per essere valida, deve contenere consorziati residenti in almeno tre province ricadenti nel comprensorio.

Art. 42

Formazione e pubblicazione dell'elenco degli aventi diritto al voto

1. La formazione dell'elenco degli aventi diritto al voto, cui sovrintende la **d**eputazione amministrativa, deve avvenire ogni qual volta viene

convocato il corpo elettorale. L'elenco dovrà contenere, per ciascun avente diritto al voto:

- a) le generalità;
 - b) in caso di rappresentanza necessaria di cui all'**articolo 37**, anche le generalità dei soggetti rappresentati ai sensi dello stesso articolo;
 - c) l'indicazione del seggio presso il quale deve essere esercitato il diritto di voto nonché l'indicazione della sezione alla quale appartiene ai sensi del precedente **articolo 41**.
2. La **deliberazione** della **deputazione amministrativa** di approvazione della lista degli aventi diritto al voto, dovrà essere pubblicata oltretutto nell'**albo consortile**, anche nell'**albo pretorio** dei **comuni** ricadenti nel comprensorio, per un periodo di quindici giorni consecutivi.
 3. Durante lo stesso periodo l'elenco dovrà essere depositato, a disposizione degli interessati, presso gli **uffici** del **consorzio** e dei **comuni** anzidetti.
 4. Dell'avvenuto deposito della lista dovrà essere data contemporanea notizia mediante affissione nei **comuni** e nelle frazioni, di apposito manifesto, nel quale dovranno essere altresì indicati il termine e le modalità per la presentazione degli eventuali reclami da parte degli interessati. Del deposito dovrà essere data notizia sulla stampa locale e regionale.
 5. Nel manifesto dovrà essere riportato il testo degli articoli **38** e **39** del presente **statuto**.

Art. 43

Reclamo contro la lista degli aventi diritto al voto

1. I reclami contro le risultanze della lista degli aventi diritto al voto debbono essere diretti alla **deputazione amministrativa** e inviati,

mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, presso la sede del **consorzio**, entro il termine perentorio di quindici giorni dall'ultimo di pubblicazione.

2. La **deputazione**, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma, si pronuncia con provvedimento motivato sui reclami ed introduce le conseguenti variazioni nell'elenco medesimo. Tali decisioni vengono comunicate ai ricorrenti con raccomandata con ricevuta di ritorno.

SEZIONE II

Procedimento elettorale

Art. 44

Convocazione del corpo elettorale

1. La convocazione dell'**assemblea** viene fatta dal **presidente** del **consorzio**, previa deliberazione del **consiglio** dei **delegati**, mediante manifesto da pubblicarsi nell'**albo** consorziale, nell'**albo** **pretorio** delle **province** e dei **comuni** ricadenti nel comprensorio almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'**assemblea**. L'affissione di tale manifesto sarà ripetuta almeno sette giorni prima di quello fissato per l'**assemblea**.
2. Inoltre, nelle tre settimane che precedono la data di riunione dell'**assemblea** elettorale, sarà pubblicato un avviso su due quotidiani a diffusione locale, per due volte - a distanza di almeno due giorni l'uno dall'altro - nel quale, con le comunicazioni relative alla sede, alla data e alle ore delle votazioni, va fatto richiamo, per i particolari dettagli, al manifesto murale.

3. Nel manifesto saranno indicati l'oggetto, il giorno, l'ora di inizio e termine delle votazioni, nonché le sedi dei seggi elettorali, e sarà altresì riportato il testo degli articoli **40** e **41** del presente statuto.
4. Nel manifesto dovrà anche essere data notizia dell'avvenuta pubblicazione della relazione dell'amministrazione, di cui all'articolo **9**, lettera s).
5. Le elezioni hanno luogo ogni cinque anni, entro il mese di novembre, sempreché sia trascorso un periodo non inferiore a quindici e non superiore a sessanta giorni dall'ultima comunicazione delle decisioni della deputazione amministrativa riguardo alla formazione della lista degli aventi diritto al voto, regolata dal comma **2** dell'articolo **43**.
6. Il consorzio provvederà, inoltre, ad inviare a ciascun contribuente apposita nota informativa nella quale verranno riportati il giorno e l'orario delle votazioni nonché il seggio dove può esercitare il diritto di voto.

Art. 45

Costituzione dei seggi

1. Ogni seggio elettorale è composto da un presidente, da due scrutatori nominati dalla deputazione amministrativa. Le funzioni di segretario saranno svolte da uno dei componenti in accordo con il presidente del seggio.
2. Le indennità da corrispondersi ai componenti di seggio sono stabilite dalla deputazione amministrativa.
3. In ogni seggio è consentita la presenza di un rappresentante per ogni lista presentata.

Art. 46

Scheda per la votazione e presentazione delle liste

1. Per ogni sezione elettorale le votazioni avvengono contemporaneamente con schede distinte.
2. Gli iscritti nella lista degli aventi diritto al voto possono presentare liste di candidati per ciascuna sezione di appartenenza scelti fra i consorziati iscritti negli elenchi stessi, ivi compresi i legali rappresentanti delle persone giuridiche.
3. Il numero dei candidati compresi in ciascuna lista deve essere pari a sei come indicato all'**articolo 41**. Di tutti i candidati deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.
4. Le liste dei candidati devono essere consegnate in duplice copia entro le ore 18,00 del ventesimo giorno anteriore alla data di convocazione del corpo elettorale all'ufficio segreteria del consorzio che ne accuserà ricevuta restituendone con l'indicazione del giorno e dell'ora di ricezione.
5. Le liste devono essere firmate per accettazione dai candidati e presentate da un numero di consorziati non inferiore a cinquanta oppure non inferiore al **2 per cento** degli aventi diritto al voto nella sezione. Le firme dei candidati e quelle dei presentatori delle liste dovranno essere dichiarate autentiche nelle forme di legge compresa l'autocertificazione o da funzionari del consorzio all'uopo designati dal **presidente**.
6. I candidati e i presentatori non possono figurare in più di una lista.
7. Qualora più liste contengano uguali firme di candidati o di sottoscrittori, ha efficacia la firma apposta sulla lista presentata

anteriormente, considerandosi come non apposta la firma delle liste successive.

8. Le determinazioni, debitamente motivate, in ordine all'accettazione delle liste nonché alla eliminazione delle firme ricorrenti in più di una lista, saranno comunicate, anteriormente alla data di svolgimento delle elezioni, al primo tra i firmatari presentatori della relativa lista.
9. Il consorzio provvederà una volta accertate le liste a darne informazione agli elettori mediante pubblicazione su manifesti da affiggere in tutti i comuni e frazioni ricadenti nel comprensorio.
10. E' ammessa, oltre al voto di lista, l'espressione di una preferenza.
11. Per quanto non previsto nel presente articolo si fa riferimento al regolamento elettorale di cui all'**articolo 38** del presente **statuto**.

Art. 47

Votazioni

1. Le votazioni sono effettuate a scrutinio segreto. Nella sala delle votazioni è ammesso soltanto chi è iscritto nella lista degli aventi diritto al voto della sezione.
2. In caso di contestazione sui dati anagrafici relativi agli iscritti nell'elenco sezionale dei votanti, derivato da mero errore di trascrizione, il **p**residente del seggio è autorizzato a far luogo, seduta stante, alle necessarie correzioni, sulla base di apposita documentazione riconosciuta valida, esibita e consegnata dall'interessato.
3. Tra l'apertura e la chiusura delle votazioni debbono trascorrere almeno dodici ore.

4. Gli aventi diritto al voto che al momento stabilito per la chiusura delle votazioni si trovino nella apposita sala saranno ammessi a votare.
5. Il **p**residente del seggio consegnerà la scheda debitamente timbrata a ciascun votante, secondo la sezione di appartenenza e previo accertamento del diritto dell'esercizio del voto.
6. Il votante, espresso il voto, la consegnerà, dopo averla chiusa, al **p**residente del seggio, il quale, previo riscontro, la introdurrà subito nell'apposita urna. Nel contempo uno degli scrutatori apporrà la firma accanto al nome del votante contenuto nella lista degli aventi diritto al voto.
7. Sono nulle le schede che, oltre all'espressione del voto, contengono qualsiasi annotazione o segno, anche involontario, che possa renderne identificabile la provenienza.
8. Il **p**residente e gli scrutatori decidono a maggioranza sulle questioni che dovessero insorgere in seguito alle operazioni di voto e le decisioni stesse saranno riportate nel verbale di cui all'**articolo 48**.

Art. 48

Scrutinio

1. Subito dopo la chiusura della votazione il **p**residente e gli scrutatori procederanno allo scrutinio, previo riscontro del numero delle schede contenute nell'urna con il numero di coloro che hanno esercitato il diritto di voto suddividendole per sezioni.
2. Di tali operazioni e del numero delle schede nulle o non utilizzate, delle deleghe e degli altri atti, dovrà essere redatto apposito verbale da trasmettersi senza indugio all'amministrazione del consorzio in plico sigillato unitamente alle schede, comprese quelle nulle o non

utilizzate, alle deleghe ed agli altri atti.

Art. 49

Validità ed efficacia delle votazioni

1. Le votazioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti.
2. Alla lista di candidati che, all'interno di ciascuna sezione, ha conseguito il maggior numero di voti sono assegnati tre delegati dei quattro spettanti ad ogni sezione.
3. Alla lista che ha ottenuto un numero di voti immediatamente inferiore è assegnato il rimanente delegato. Nel caso che due liste ottengano lo stesso numero di voti ad ognuna di esse vengono attribuiti lo stesso numero di delegati.
4. Nel caso che venga presentata una sola lista risultano eletti i quattro nominativi che la compongono.
5. Ai fini della graduatoria interna alla lista, i voti preferenziali si aggiungono ai voti della lista stessa.
6. In caso di parità verrà eletto colui che è iscritto nei ruoli per un contributo consortile di importo più elevato.

Art. 50

Verbali relativi alle operazioni elettorali – Reclami- Convocazione consiglio

1. I verbali relativi alle operazioni elettorali, entro otto giorni dalla data in cui queste si sono svolte, sono inviati in copia alla **p**rovincia competente.

2. Contro le operazioni elettorali può essere interposto reclamo alla **deputazione amministrativa**, da depositarsi, entro cinque giorni dalla data di chiusura delle operazioni di voto, presso la segreteria del **consorzio**.
3. La **deputazione amministrativa**, non oltre venti giorni dalla data di chiusura delle votazioni, presa visione dei verbali e degli atti, decide sugli eventuali reclami, proclama i risultati delle votazioni, nomina gli eletti e convoca il nuovo **consiglio** per l'insediamento.
4. I risultati delle votazioni e le risoluzioni adottate sugli eventuali reclami sono comunicati all'**ente delegato** esercente le funzioni di tutela e vigilanza.
5. Avverso gli anzidetti risultati è ammesso ricorso all'**ente delegato** competente, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei risultati medesimi all'albo consortile.

Art. 51

Rinuncia di qualcuno degli eletti

1. Nel caso di rinuncia di qualcuno degli eletti come previsto dall'**articolo 22** la **deputazione amministrativa** procederà alla proclamazione integrativa del subentrante ai sensi del citato articolo.

PARTE II

Forme di partecipazione

Art. 52

Forme di partecipazione

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 35 in materia di accesso ai documenti il **consorzio** si impegna a promuovere azioni di conoscenza della propria attività mediante l'utilizzo di idonei mezzi di comunicazione ed anche mediante l'invio a richiesta dell'elenco delle delibere del **consiglio dei delegati** e della **deputazione amministrativa** agli **enti locali** ricadenti nel comprensorio.
2. Il **consorzio**, nell'ambito dell'esercizio del proprio potere di autotutela si impegna ad esaminare gli esposti dei consorziati avverso i propri atti.
3. Particolare attenzione, inoltre, sarà rivolta al coinvolgimento dei contribuenti alla vita dell'ente soprattutto in occasione delle elezioni consortili. A tal fine, oltre a quanto previsto negli articoli precedenti, il **consorzio** si adopererà per dare una corretta e capillare informazione all'utenza al fine di permettere alla stessa di partecipare all'elettorato attivo e passivo.
4. Sarà altresì cura dell'amministrazione inviare, in occasione della convocazione del corpo elettorale, apposita nota informativa nella quale saranno fornite tutte le indicazioni per esercitare il diritto di voto.
5. Su richiesta sottoscritta da almeno **trecento** consorziati, il **presidente** del **consorzio** dovrà convocare il **consiglio dei delegati** per deliberare su un ordine del giorno contenente tutti gli oggetti precisati nella

- suddetta richiesta oltre a quegli altri oggetti con essi connessi che il consiglio dei delegati ritenesse opportuno includere nel suddetto ordine del giorno.
6. Nella richiesta di cui al quinto comma potranno essere indicati sino a tre nominativi di consorziati o di esperti delegati dai richiedenti ad illustrare al consiglio gli oggetti sui quali si chiede la sua convocazione.
 7. La comunicazione della convocazione del consiglio dovrà avvenire entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta scritta di cui al comma 5 e dovrà essere comunicata a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno almeno dieci giorni prima anche ai suddetti delegati dei consorziati.
 8. Il consiglio, prima di deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno dovrà ascoltare i delegati dei consorziati di cui al comma 6, che potranno produrre anche relazioni scritte ad ulteriore illustrazione degli oggetti all'ordine del giorno.
 9. Se il consiglio dei delegati riterrà di adottare decisioni difformi da quelle indicate nella richiesta scritta di cui al comma 5 ed illustrate dai delegati dei consorziati, dovrà sinteticamente indicare nella sua delibera le ragioni che lo hanno indotto a tale decisione.
 10. Le decisioni del consiglio dovranno venire integralmente comunicate anche ai delegati dei consorziati di cui al comma 2.

ART. 53

Rapporti con i comuni

1. Al fine di qualificare e consolidare il rapporto con le comunità locali e le loro rappresentanze istituzionali **il consorzio può proporre ai**

sindaci dei comuni i cui territori sono inseriti nel comprensorio di bonifica la costituzione di una consulta territoriale.

2. **Qualora la consulta venga costituita, i sindaci interessati possono designare, attraverso una specifica delega un loro rappresentante.**
3. La consulta si riunisce di norma in occasione della presentazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo o allorquando vengono approvati atti di rilevanza per l'intero comprensorio come, ad esempio, il piano generale di bonifica o il piano di classifica.

PARTE III

Direzione - Amministrazione

SEZIONE I

Direzione – Piano di organizzazione variabile

Art. 54

Direttore del consorzio nomina e funzioni

1. **Il direttore è individuato e nominato dalla deputazione amministrativa, secondo i criteri e le procedure contenute nel piano di organizzazione variabile, tra soggetti provvisti di adeguata preparazione, di comprovata professionalità, esperienza e capacità gestionale.**
2. Sovrintende all'intera organizzazione degli uffici del consorzio, ne dirige, coordina e sorveglia il funzionamento, assegna le mansioni che i dipendenti consortili devono svolgere nell'ambito della

qualifica di appartenenza. Collabora in via immediata con l'amministrazione verso la quale risponde del proprio operato. Contribuisce, con la prospettazione di idonee proposte, a dare impulso all'attività istituzionale dell'ente. Ha poteri di supremazia gerarchica su tutto il personale dell'ente. Oltre a quanto previsto nel piano di organizzazione variabile del personale svolge le seguenti funzioni:

- a) esercita funzioni esecutive per tutte le attività del consorzio;
- b) assiste la presidenza nei rapporti con gli uffici dello Stato, della regione e di tutti gli altri enti pubblici e privati che vengono in relazione con il consorzio;
- c) in assenza del presidente, del vice presidente, ovvero di altro componente degli organi consortili all'uopo delegato, provvede alle incombenze di competenza dell'amministrazione ove siano contemplati termini di decadenza, ovvero possa, dalla loro omissione, derivare danno alle opere ed agli interessi del consorzio, salvo ratifica da parte dei competenti organi;
- d) **conferisce gli incarichi di collaborazione esterna a carattere professionale, compresi quelli relativi alla difesa del consorzio nelle controversie giudiziarie;**
- e) assiste il presidente nell'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 17 lettere c), d), e);
- f) è segretario degli organi consortili e di eventuali commissioni speciali;
- g) interviene alle sedute degli organi consorziali e delle eventuali commissioni speciali con voto consultivo;
- h) firma i ruoli di contribuenza e le delegazioni sui contributi consortili;
- i) firma i contratti e gli altri atti di ordinaria amministrazione;

- l)** presiede le gare e le licitazioni per l'aggiudicazione di appalti, forniture, servizi ed incarichi;
 - m)** decreta e ordina i pagamenti e le riscossioni;
 - n)** assegna le concrete mansioni che i dipendenti consortili devono svolgere nell'ambito della qualifica, in osservanza dei contratti collettivi, dei regolamenti e del piano di organizzazione variabile;
 - o)** presiede le commissioni di selezione e concorso per l'assunzione del personale;
 - p)** effettua controlli sulla situazione amministrativa e finanziaria dell'ente;
 - q)** affida i lavori di somma urgenza, da sottoporsi a ratifica della **d**eputazione **a**mmministrativa, dopo l'autorizzazione rilasciata dal **p**residente del **c**onsorzio, nel rispetto delle norme di legge, di **s**tatuto e di regolamento dell'ente.
- 3.** Svolge ogni altra attività necessaria ad assicurare il regolare e più proficuo funzionamento del **c**onsorzio.

Art. 55

Regolamenti interni

- 1.** L'ordinamento degli uffici, le attribuzioni, i diritti ed i doveri del personale dipendente nonché tutto quanto riguarda il funzionamento dell'amministrazione e dei servizi del **c**onsorzio sono disciplinati da appositi regolamenti.

SEZIONE II

Esercizio finanziario

Art. 56

Esercizio finanziario del consorzio

1. L'esercizio finanziario del consorzio coincide con l'anno solare.
2. Il bilancio preventivo è approvato non oltre il mese di novembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio stesso si riferisce.
3. Il rendiconto consuntivo è approvato entro il semestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. Nel caso in cui, per motivi di forza maggiore non possano essere rispettati i termini di cui al comma 2, il consiglio delibera l'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a quattro mesi.
5. Durante l'esercizio provvisorio la gestione del bilancio è consentita per tanti dodicesimi della spesa prevista da ciascun capitolo dell'ultimo bilancio approvato salvo i casi di forza maggiore per ottemperare a disposizioni di legge o al contratto collettivo.

Art. 57

Bilancio di previsione

1. Il bilancio di previsione è formulato in termini finanziari di competenza.
2. Tutte le entrate e tutte le uscite devono essere iscritte in bilancio nel loro importo integrale, senza alcuna riduzione per effetto di correlativa spesa od entrata.
3. Gestioni al di fuori del bilancio non sono ammesse.

Art. 58

Conto consuntivo

1. Il conto consuntivo è composto dal rendiconto finanziario della situazione amministrativa e dalla situazione patrimoniale.
2. Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa distintamente per titoli, categorie, capitoli ed articoli, ripartiti per competenza e per residui.
3. La situazione amministrativa pone in evidenza:
 - a) La consistenza dei conti di tesoreria, o di cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi ed i pagamenti complessivi eseguiti nell'anno in conto competenza ed in conto residui ed il saldo della chiusura di esercizio;
 - b) Il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere e da pagare alla fine dell'esercizio;
 - c) L'avanzo od il disavanzo di amministrazione.
4. La situazione patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine di esercizio.
5. Essa pone altresì in evidenza le variazioni intervenute nelle poste attive e passive e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale.
6. Compensazione fra partite dell'attivo e del passivo non sono ammesse.
7. Il conto consuntivo presentato unitamente alla relazione illustrativa, predisposta dalla deputazione amministrativa, è sottoposto all'esame del collegio dei revisori dei conti che redige apposita relazione, contenente, fra l'altro, l'attestazione circa la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili, la regolarità della gestione, nonché la rispondenza dell'attribuzione delle entrate e delle

spese alle norme statutarie o regolamentari ed al piano di classifica per il riparto delle spese consortili.

8. La relazione illustrativa del consiglio dei delegati dovrà riguardare l'andamento della gestione dell'ente, nonché i fatti di rilievo verificatesi anche dopo la chiusura dell'esercizio.

SEZIONE III

Riparto della contribuenza

Art. 59

Piano di classifica e riparto

1. La spesa a carico della proprietà consorziata per la esecuzione, la manutenzione, l'esercizio delle opere di bonifica, nonché quelle relative alle altre finalità del consorzio è ripartita, in ragione dei benefici, sulla base di apposito piano di classifica.
2. Nella valutazione del beneficio finale oltre a quanto previsto dalle disposizioni di cui al **regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale)** il piano di classifica terrà conto anche di quanto prevede l'**articolo 18 del r.d. 523/1904** nonché delle disposizioni di cui all'**articolo 27 della l. 36/1994**.
3. I piani di classifica, approvati dal consiglio dei delegati sono sottoposti all'approvazione dall'ente delegato competente a norma dell'**articolo 29 della l.r. 34/1994**.

Art. 60

Ruoli

1. I ruoli annuali dei contributi a carico dei consorziati, resi esecutivi ai sensi di legge, saranno consegnati all'esattore nei modi e termini stabiliti per legge.
2. Contro l'iscrizione a ruolo i consorziati possono ricorrere alla **deputazione amministrativa** che, entro trenta giorni dal ricorso, provvede ad adottare apposito motivato provvedimento che sarà inviato per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'interessato.
3. Il ricorso non sospende l'esecutività del ruolo.

SEZIONE IV

Tesoreria

Art. 61

Servizio di tesoreria

1. Le funzioni di tesoreria e cassa del **consorzio** sono affidate ad un istituto di credito.

Art. 62

Ordine di riscossione e mandati di pagamento

1. Il **tesoriere** introita, alle rispettive scadenze, le rate di contributi consorziali e provvede, in base a ordini di riscossione emessi dal **consorzio**, all'incasso delle altre entrate consorziali.

2. Entro i limiti stabiliti dal bilancio dà inoltre esecuzione ai mandati di pagamento.
3. I mandati di pagamento e gli ordini di riscossione sono firmati dal **responsabile del servizio/settore** e dal **direttore**.
4. Nessun pagamento può essere eseguito senza l'emissione di regolare mandato.
5. In caso di assenza del **direttore** i mandati di pagamento e le reversali di incasso sono firmati dal **responsabile del servizio/settore** e dal funzionario con la qualifica e l'anzianità di servizio più elevata.